



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d'impresa

73/2025 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott.ssa Francesca Pastore	Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatrice
Dott.ssa Diletta Calò	Giudice

esaminati gli atti ed udita la relazione della giudice delegata, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di [REDACTED]
[REDACTED], assistito
dall'avv. Dario Ronchi

Con ricorso depositato il 15.4.2025, [REDACTED], con l'assistenza degli O.C.C. di Trani nella persona dei liquidatori dott.ssa Luciana Zaza ed avv. Teresa Scaringella, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata sui propri beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento per motivi strettamente connessi al sostentamento del nucleo familiare nonché per sopraggiunte esigenze di natura medica della defunta moglie, figli e dello stesso ricorrente.

In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel Comune di Trani.

Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi del ricorrente in quanto l'esposizione debitoria ammonta ad € 133.781,52; a fronte di tale debitoria, il patrimonio mobiliare del ricorrente è rappresentato dalla pensione di [REDACTED] (circa € 2.000,00 mensili), dalla titolarità di autoveicoli e motocicli, così come indicati nella relazione dei gestori, e quello immobiliare dalla titolarità per quota di 1/3 della comproprietà di immobile, sito nel Comune di Trani alla Via Marsala n. 22, in catasto al fig. 15, p.lla 286, sub. 4, per quota di 12/18 della comproprietà di immobile, sito in Trani al Viale



Europa, in catasto al fg. 23, p.lla 592, sub 74. A fronte di tale reddito mensile pari ad € 2.000,00 circa, le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente e del suo nucleo familiare (composto, oltre che dal ricorrente, dal figlio, [REDACTED], non percettore di alcun reddito) ammontano ad € 1.574,00, così come attestato dagli OCC.

Nel ricorso introduttivo il ricorrente propone di soddisfare i creditori mediante la corresponsione di € 500,00 mensili per la durata di trentasei mesi, oltre la somma ricavabile dalla vendita degli immobili menzionati.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve osservarsi che al momento le entrate mensili del nucleo familiare del ricorrente ammontano ad € 2.000,00 al lordo della cessione del quinto della pensione del ricorrente (considerato che il figlio non è produttore di reddito).

Deve quantificarsi in € 1.200,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente (somma determinata secondo il dato ISTAT), non essendo in atti allegati giustificativi di spese mediche tali da far ritenere congrua la somma indicata in ricorso e riportata nella relazione degli OCC.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b, CCI, è pari ad € 1.200,00.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1, 2, 27, 125, 268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di [REDACTED] ([REDACTED]);
- 2) nomina giudice delegata per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;



- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Teresa Scaringella confermando uno dei due gestori OCC e non essendovi necessità di uno collegio di due liquidatori;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, costituito dalla pensione, dell'importo sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200,00, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
- 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155, quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c., alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione all'advisor, al liquidatore e agli OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio dell'8.5.2025.

Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il presidente

dott.ssa Francesca Pastore

